



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2", ed in particolare l'art. 2, comma 2, secondo cui "le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori";

- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e, in particolare, l'art. 28, secondo cui "Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni";
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il "Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria", ed in particolare l'articolo 1, comma 1,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

secondo il quale l'accesso ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;

- VISTA la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- VISTA l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della "Sezione paralimpica Fiamme Azzurre" del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n. 212 recante "Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della Direzione Generale del Personale e successive modifiche e integrazioni;
- RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;
- VISTO il protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";
- ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico per l'assunzione di due atleti paralimpici, nella "Sezione paralimpica Fiamme Azzurre" del Corpo di polizia penitenziaria";



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

DECRETA

Articolo 1

(Posti disponibili per l'assunzione)

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi tre posti nella “Sezione paralimpica Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nel “Club Italia Paralimpico” ovvero comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:
 - **n. 1 posto - disciplina nuoto paralimpico - specialità 400 metri stile libero - categoria disabilità S7;**
 - **n. 1 posto - disciplina judo paralimpico - categoria - 81 kg - categoria disabilità J2;**
 - **n. 1 posto - disciplina atletica leggera paralimpica - specialità velocità 200 metri - categoria disabilità T64.**
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2026 - 2027.
4. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it nonché sul sito istituzionale www.giustizia.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

- c) aver compiuto gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque;
 - d) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443;
 - e) diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - f) essere inseriti dal Comitato italiano Paralimpico nel "Club Italia Paralimpico" ovvero essere riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre;
 - g) essere in possesso dell'idoneità all'attività sportiva agonistica riferita alla disciplina sportiva per la quale si concorre;
 - h) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria da accertare in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 124 e 125, 30 ottobre 1992, n. 443 e all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del citato d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto la classificazione funzionale in base alla disciplina sportiva praticata, di cui alla suddetta lettera g);
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3

(Esclusione dal concorso)

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria nonché l'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura concorsuale.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale.

Articolo 4

(Domanda di partecipazione e comunicazioni)

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, indicando nell'oggetto "**CONCORSO 3 POSTI ATLETI PARALIMPICI FIAMME AZZURRE**", entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno disponibili sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, con le modalità e nei termini sopra indicati, da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I genitori del candidato minorenne devono, altresì, sottoscrivere e inviare in allegato alla domanda, l'autorizzazione all'assunzione (Allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità.
4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, l'attestazione debitamente compilata dal C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, con l'indicazione dei titoli sportivi di cui al successivo articolo 6, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella medesima attestazione il C.I.P. deve altresì indicare se il candidato sia attualmente riconosciuto "atleta di interesse nazionale e paralimpico". Il mancato invio della suddetta



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

attestazione con le modalità e nei termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5 (Compilazione della domanda)

1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di partecipazione devono dichiarare:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo, data di nascita e codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana;
 - d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
 - e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
 - g) di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
 - h) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della Scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
 - i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
 - j) la disciplina sportiva per la quale si concorre;
 - k) di essere inserito dal Comitato italiano Paralimpico nel "Club Italia Paralimpico" ovvero essere riconosciuto atleta paralimpico di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

- l) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 6;
- m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il candidato, unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà inviare l'attestazione di cui al precedente articolo 4, comma 5, compilata dal C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma.
3. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera f). A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all'indirizzo PEC indicato all'articolo 4, comma 1.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o del recapito fornito dai candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

Articolo 6

(Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse)

1. I titoli ammessi a valutazione sono quelli riportati nella Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021.
2. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.

CATEGORIA I

Speciali riconoscimenti: fino a punti 210.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

- 1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00;
- 2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici: fino a punti 25,00;
- 3) record mondiale paralimpico: punti 25,00;
- 4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00;
- 5) medaglia ai Campionati europei paralimpici: fino a punti 15,00;
- 6) record europeo paralimpico: punti 15,00;
- 7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00;
- 8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00;
- 9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00;
- 10) Record italiano paralimpico: punti 15,00;
- 11) Vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00;
- 12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
- 13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.

CATEGORIA II

Titoli di studio e di abilitazione professionale:

1. diploma di laurea: punti 2,00;
2. corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
4. diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
5. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.

I punteggi previsti ai punti 1) e 2) Categoria II non sono cumulabili tra loro.

3. La Commissione esaminatrice indicata al successivo articolo 7 predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Articolo 7

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta dal Direttore dei Gruppi Sportivi, con funzioni di presidente, e da due componenti scelti tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Articolo 8

(Accertamenti psicofisici)

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione agli accertamenti. I requisiti di idoneità fisica per l'accesso alla Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria sono quelli richiesti per la disciplina sportiva paralimpica esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P.
3. I candidati devono, altresì, presentare, a pena di esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante con relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (Allegato 3).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti da parte della Commissione medica ad una visita consistente in:
 - a) raccolta anamnestica;
 - b) esame obiettivo generale;
 - c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

- d) valutazione psichiatrica.
6. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 7. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
 8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
 9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale.
 11. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono esclusi dal concorso.

Articolo 9

(Accertamenti attitudinali)

1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione presieduta da un primo dirigente di Polizia penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
3. L'accertamento della idoneità attitudinale, mediante colloquio con la commissione suddetta, è diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati dagli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nei limiti di compatibilità con i particolari requisiti psico-fisici previsti.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale.

Articolo 10

(Documentazione Amministrativa)

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire a mezzo PEC alla Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria entro quindici giorni dalla suddetta idoneità le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
2. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Articolo 11

(Graduatoria)

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'articolo 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 6, conseguito da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale del personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall'articolo 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso con relativo avviso di pubblicazione sul portale unico del reclutamento all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria

Articolo 12 (Nomina e assegnazione)

1. Con decreto del Direttore generale del personale i vincitori del concorso sono nominati Agenti del Corpo di polizia penitenziaria e assegnati alla “Sezione paralimpica del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Roma,

Il Direttore generale
Rita Russo